

Atto di motivi aggiunti

R.G. 14641/2025 – Sez. 1 bis, dr. De Martino

Nell'interesse di [REDACTED]

[REDACTED] app.to e difeso, giusta procura alle liti allegata, dall'avv. Gaetano Fontana ([REDACTED]) del Foro di Torre Annunziata, presso il cui studio, sito in Gragnano alla via Roma 13, elegge domicilio, con richiesta di comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di pec gaetano.fontana@forotorre.it

contro

1) MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Ministro p.t., dom.to per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

2) MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E AVANZAMENTO DI ROMA, in persona del Ministro p.t., dom.to per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

3) MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante Generale, dom.to per la carica presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, viale Romania 45, crm30243@pec.carabinieri.it; carabinieri@pec.carabinieri.it ;

4) MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E AVANZAMENTO DI ROMA, in persona del Comandante Generale p.t., dom.to per la carica presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, viale Romana 45, crm30243@pec.carabinieri.it; carabinieri@pec.carabinieri.it;

5) MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., dom.to per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

6) MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., dom.to per la carica presso il Ministero della Difesa, via XX Settembre 123, Roma, udc@postacert.difesa.it; persomil@postacert.difesa.it

Nonché nei confronti dei controinteressati:

Per l'annullamento

- 1) del verbale n. [REDACTED], datato 27 gennaio 2026, della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, mai notificato al ricorrente e il cui contenuto è stato comunicato con lettera n. [REDACTED] del Comando Legione CC Lazio, Roma, datata 3.2.2026 e **notificata il 9.2.2026**: *“Non idoneo all'avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rilevato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”*;
- 2) del verbale n. [REDACTED] datato 27 gennaio 2026, della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, mai notificato al ricorrente e il cui contenuto è stato comunicato con lettera n. [REDACTED] del Comando Legione CC Lazio, Roma, datata 25.2.2026 e **notificata il 26.2.2026**: *“Non idoneo all'avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, riportando una sanzione disciplinare di corpo, che ha rilevato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”*;
- 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, se lesivo, ivi compresi: **a)** i giudizi espressi dai componenti della Commissione di Valutazione e di Avanzamento, mai conosciuti dal ricorrente; **b)** ogni altro atto istruttorio successivo alla valutazione presupposta e successiva al *dictum* cautelare.

Fatto

1. Con ricorso introduttivo, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all'avanzamento *“per anzianità”* al grado di Brigadiere (aliquota 31.12.2024) decretato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri perché *“nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rilevato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”*.

1.1. Ha eccepito l'eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche e la carenza di motivazione, considerato che, ai fini del giudizio di non idoneità, la mera presenza di una

sanzione disciplinare di corpo della consegna di giorni 3 (tre), risalente negli anni, non esime l'Amministrazione militare dall'effettuare un approfondimento istruttorio e motivazionale riguardo alle qualità del ricorrente, al comportamento successivo e al corretto esercizio delle funzioni connesse al ruolo, non apparendo ragionevole precludergli indefinitamente i progressi di carriera in funzione di una mera sanzione disciplinare, sulla base di un meccanismo espulsivo operante in modo pressoché automatico.

Difatti, l'art. 1032 del COM stabilisce che: *“Le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando”* e che: *“In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare”*.

2. Con successivo atto di motivi aggiunti **ha impugnato il quadro di avanzamento depositato in giudizio dall'Amministrazione**, provvedendo alla notifica dell'intera impugnazione ai controinteressati, desunti dallo stesso provvedimento versato in giudizio¹

3. Con ordinanza n. [REDACTED] Reg. Prov. Cau., depositata il 24.12.2025, è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione avanzata dal ricorrente, considerato che: *“[...] la condotta in questione, con provvedimento 12.8.2022 della stessa Autorità militare, è stata censurata con una sanzione disciplinare di corpo (consegna semplice per giorni 3); che tra le ragioni impeditive dell'avanzamento ai sensi dell'art. 1051 è prevista (comma 2, lett. b) la sottoposizione a procedimento disciplinare 'da cui può derivare una sanzione di stato' e non la meno grave sanzione di corpo, delineandosi così nella legge un'evidente gerarchia di disvalore tra i comportamenti punibili a seconda delle due tipologie di sanzione applicata; che, essendo stata in concreto irrogata al ricorrente una sanzione di corpo, appare non del tutto soddisfacente sul piano motivazionale la formula usata, che rischia di risolversi nell'applicazione di un automatismo espulsivo per la mera presenza di una sanzione disciplinare, senza un riferimento specifico ai fatti storici sanzionati, alla loro epoca, al disvalore che essi specificamente assumerebbero nel complessivo esame della carriera del Valutato (ex art. 1032, comma 4, COM) e, non ultimo, senza distinzione tra sanzioni di corpo e di stato; che la gravità delle conseguenze di carriera che il provvedimento comporta rende opportuno che l'Amministrazione effettui una riponderazione della questione, approfondendo la motivazione nei profili sopra indicati*

¹ Giova precisare che il ricorrente con istanza del 4.2.2026 chiedeva all'Amministrazione di conoscere i nominativi dei controinteressati. Il Ministero, con nota che si versa in giudizio, riferiva l'assenza di controinteressati.

con nuovo giudizio sul Militare ai fini della sua ammissione all'avanzamento ad anzianità dei vice brigadieri al grado di brigadieri, aliquota 31.12.2024".

4. In seguito al verbale della Co.Va. n. [REDACTED] del 27.1.2026 (diverso da quello originariamente impugnato, successivo al *dictum* cautelare e dal ricorrente mai conosciuto e non esibito a fronte di apposita istanza ostensiva), l'Amministrazione militare, dopo aver emesso un primo provvedimento rubricato "*Comunicazione esito valutazione*" del 3.2.2026 (pervenuto in notificazione il 9.2.2026, con cui è stata riprodotta l'identica motivazione posta a base dell'originario provvedimento escludente), in data 26.2.2026 notificava al ricorrente un nuovo provvedimento dal seguente tenore: "*Non idoneo all'avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, riportando una sanzione disciplinare di corpo, che ha rilevato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore*".

5. Dal canto suo, il ricorrente osserva che:

- a) la sanzione disciplinare di corpo non osta all'avanzamento per anzianità;
- b) in aggiunta, il Comando Generale, ancora una volta, ha omesso di bilanciare il "*fatto storico*", oggetto del provvedimento disciplinare di corpo, con i reiterati giudizi obiettivi espressi dai superiori gerarchici sulle qualità e funzioni esercitate dal ricorrente nel corso del quadriennio di valutazione, riscontrabili dalle schede valutative. Il ridetto Comando ha ingiustificatamente arrestato la disposta riponderazione alla mera presa d'atto del titolo sanzionatorio, da ultimo acriticamente richiamato in seno al provvedimento del 26.2.2026, senza alcun supporto motivazionale idoneo a comprendere le ragioni dell'automatismo escludente discendente dalla sanzione disciplinare di corpo;
- c) la ventilata carenza di qualità di base, irragionevolmente fatta discendere da una sanzione disciplinare di corpo, non è idonea a determinare il venir meno in perpetuo delle ridette qualità, come invece emerge dagli avversati provvedimenti. In altri termini, per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è sufficiente una sola circostanza in cui un militare dimostri (peraltro opinabilmente) di non aver adeguatamente esercitato le funzioni connesse al ruolo, per pregiudicarlo indefinitamente per l'intera carriera militare, a nulla rilevando le successive evenienze positive;

- d) sia nell'ambito del complessivo quadriennio oggetto di valutazione, che in epoca immediatamente successiva alla sanzione disciplinare, i giudizi caratteristici — che, contrariamente a quanto sostenuto dall'intimata Amministrazione militare, non sono stati minimamente considerati — provano una progressione positiva nell'esercizio delle funzioni di Sovrintendente, con evidenza tale da rendere completamente ininfluenza, e comunque non prevalente, l'isolato e risalente fatto storico in cui il ricorrente avrebbe dimostrato una carenza nelle qualità di base, mai più reiterato;
- e) con la **scheda valutativa** ■■■ (per il periodo dal 19.12.2020 al 30.3.2021), nella parte interna il ricorrente veniva così giudicato: *“Distinto nel portamento e nel tratto. Sempre forte e vigoroso anche in situazioni critiche. Dalla preparazione professionale solida ed in continuo aggiornamento. Sempre protagonista nel mettersi in gioco per la risoluzione del problema comune. Motivato, cerca sempre di dare il meglio di sé. Assolve scrupolosamente i propri compiti. Agisce al meglio e con tempestività anche in situazioni critiche. Assolutamente riservato. Con un senso della disciplina altissimo e profondamente sentito. Rendimento molto buono”*.

Con giudizio complessivo finale: *“Sovrintendente di elevate qualità complessive. Serio e disciplinato, nel periodo oggetto della valutazione, nel nuovo ruolo, ha operato con desiderio di ben figurare ed apprezzata disponibilità. Il rendimento espresso è di livello molto buono”*.

*** **

Con la **scheda valutativa** ■■■ (per il periodo dal 31.3.2021 al 30.3.2022), nella parte interna veniva così giudicato: *“Distinto nel portamento. Dal vigore fisico energico e resistente oltre la media. Dal vigore mentale e capacità di concentrazione soddisfacente nelle condizioni normali. Esprime normalmente valori positivi nei rapporti umani e di servizio. Sufficientemente determinato. Dal coraggio sufficientemente fermo. Sufficientemente schietto. Preparazione professionale sufficiente/adeguata. Naturalmente portato alla collaborazione/propositivo. Sufficientemente motivato. Fa quanto deve. Generalmente affidabile. Dall'iniziativa efficace e solerte. Deciso e responsabile. Riservato nell'essenziale. Rispettoso delle regole disciplinari. Rendimento soddisfacente”*.

Con giudizio complessivo finale: *“Dotato di soddisfacenti requisiti complessivi. Ufficiale di polizia giudiziaria dalla preparazione professionale sufficiente, ha svolto gli incarichi lui devoluti in virtù del grado rivestito con sufficiente determinazione. Efficace e solerte, si è dimostrato generalmente affidabile e sufficientemente motivato. Nel periodo oggetto di valutazione il sovrintendente si è dimostrato rispettoso delle regole e riservato nell'essenziale, necessitando in alcune circostanze di stimoli e correzioni, dimostrandosi in potenza militare dal grande margine di accrescimento professionale e personale. Il rendimento espresso si attesta su un livello sufficiente”*;

*** **

Con la **scheda valutativa** ■■■ (per il periodo dal 22.5.2022 al 23.12.2022 – **in cui si registrava l'irrogazione della sanzione disciplinare**), nella parte interna veniva così giudicato: *“Distinto nel portamento e nel tratto. Energico e resistente oltre la media. Dal vigore mentale e capacità di concentrazione soddisfacente in condizioni normali. Esprime normalmente valori positivi nei rapporti umani e di servizio. Sufficientemente determinato. Dal coraggio sufficientemente fermo. Sufficientemente schietto. Segue gli argomenti di maggiore interesse ed attualità. Dalla preparazione professionale sufficiente/adeguata. Collabora generalmente con atteggiamento costruttivo. Sufficientemente motivato/fa quanto deve. Generalmente affidabile. Normalmente intraprendente. Deciso e responsabile. Riservato nell'essenziale. Con un senso della disciplina esclusivamente formale. **Rendimento soddisfacente**”*.

Con giudizi libero discorsivi:

a) del compilatore: *“Vice Brigadiere in possesso di normali qualità militari, morali e di carattere, nel periodo di riferimento ha svolto i compiti assegnatigli con serietà, impegno, adempiendo correttamente a quanto richiestogli. Di adeguata cultura generale, ma già di buon livello qualitativo, ha fornito un **rendimento soddisfacente**”*;

b) del revisore: *“Sovrintendente di doti complessive normali che ha approcciato al nuovo incarico con adeguata motivazione e competenza. Nel periodo oggetto di valutazione il militare ha messo in evidenza una normale intraprendenza nell'assolvimento dei compiti a lui assegnati, sia durante i servizi esterni che nell'assolvimento delle incombenze amministrative di reparto. Adeguato riferimento per il Comandante di Stazione, auspicio per il futuro un maggiore*

impegno nell'essere diuturnamente di esempio per i colleghi della Stazione. Soddisfacenti i risultati complessivamente raggiunti";

*** **

Con la **scheda valutativa** ■■■ (per il periodo dal 22.5.2023 al 21.5.2024), alle voci interne: *"Distinto nel portamento e nel tratto. Energico e resistente oltre la media. Dal vigore mentale e capacità di concentrazione soddisfacente in condizioni normali. Esprime normalmente valori positivi nei rapporti umani e di servizio. Sufficientemente determinato. Dal coraggio sufficientemente fermo. Sufficientemente schietto. Segue gli argomenti di maggiore interesse ed attualità. Dalla preparazione professionale sufficiente/adequata. Collabora generalmente con atteggiamento costruttivo. Sufficientemente motivato/fa quanto deve. Generalmente affidabile. Normalmente intraprendente. Deciso e responsabile. Riservato nell'essenziale. Con un senso della disciplina esclusivamente formale. Rendimento soddisfacente"*.

Con i giudizi libero discorsivi:

a) del compilatore: *"Vice Brigadiere dalle buone qualità d'insieme. Rispettoso delle regole. Riservato nell'essenziale. In possesso di una preparazione professionale in via di consolidamento, nel periodo in esame ha assolto i compiti a lui devoluti con impegno e senso del dovere, raggiungendo risultati soddisfacenti"*;

b) del revisore: *"Il V. Brig. Esposito ha dimostrato un approccio sostanzialmente motivato e competente all'incarico ricoperto, svolgendo le proprie mansioni con adeguata diligenza e intraprendenza. Sia nelle attività operative che in quelle amministrative, ha dimostrato di essere affidabile e capace di gestire le proprie responsabilità. Si apprezza in particolare il suo impegno a garantire il regolare svolgimento dei servizi. Per un ulteriore sviluppo professionale, sarebbe auspicabile una maggiore proattività nel proporre nuove iniziative e nel condividere le proprie competenze con i colleghi, assumendo un ruolo di guida all'interno della Stazione. Soddisfacenti i risultati complessivamente raggiunti"*.

*** **

Con la **scheda valutativa** ■■■ (per il periodo dal 22.5.2024 al 31.12.2024), nella parte interna è giudicato: *"Distinto nel portamento e nel tratto. Energico e resistente oltre la media. Soddisfacente in condizioni normali. Si pone come buon esempio di correttezza, rettitudine e coerenza. Molto determinato e sicuro. Agisce con determinazione in situazioni di rischio/esposizione personale. Sufficientemente*

schietto. Segue gli argomenti di maggiore interesse ed attualità. Collabora generalmente con atteggiamento costruttivo. Motivato, cerca sempre di dare il meglio di sé. Assolve scrupolosamente i propri compiti. Normalmente intraprendente. Deciso e responsabile. Molto riservato. Rispettoso delle regole.

Rendimento molto buono".

Con giudizio libero discorsivo:

a) del compilatore: ***"Sovrintendente dalle più che buone qualità militari, morali e di carattere. In possesso di una solida preparazione professionale, nel periodo in esame ha assolto i compiti devolutigli con costante impegno, molto buon senso e alta motivazione al lavoro. Ha migliorato il rendimento offerto che si è attestato su livelli molto buoni";***

b) del revisore: ***"Il V. Brig. Esposito ha raggiunto risultati significativi nel suo ruolo, dimostrando un approccio pragmatico e orientato agli obiettivi. La sua capacità di lavorare in autonomia e di gestire le priorità ha contribuito ad un buon andamento della Stazione. Le sue competenze nel campo della Polizia giudiziaria sono state particolarmente apprezzate. Molto buoni i risultati complessivamente raggiunti. Tributo la qualifica superiore".***

6. Ad ulteriore conferma del positivo possesso di qualità di base per disimpegnare le mansioni connesse al ruolo di Sovrintendente, vertono i plurimi apprezzamenti, già versati in atti, pervenuti al ricorrente dai superiori gerarchici e da privati cittadini.

7. Senza recedere da quanto sin qui osservato, va detto che nessuna disposizione stabilisce che la qualifica di "nella media", conseguita in sede di valutazione caratteristica, costituisca motivo ostativo o dato pregiudizievole ai fini dell'avanzamento per anzianità (diversamente per l'avanzamento "a scelta" in cui ad ogni singola voce della scheda valutativa è attribuito un punteggio).

Del pari, nessuna disposizione stabilisce che la sanzione disciplinare di corpo — diversamente da quella di stato — sia automaticamente escludente.

8. Dalla memoria controdeduttiva depositata dal Comando Generale e versata in atti (prot. n. [REDACTED] del 27.11.2025) non si comprende quali siano le ragioni secondo cui il mero titolo sanzionatorio (della consegna c.d. semplice) è da ritenersi idoneo ad "oscurare" i più che positivi giudizi circa l'esercizio delle funzioni e mansioni connesse al ruolo. Non vi è traccia, nei provvedimenti impugnati, delle motivazioni espresse, trovando qui applicazione il divieto di integrazione postuma della motivazione.

9. La Commissione di avanzamento avrebbe dovuto valutare l'evoluzione del militare nel tempo. La documentazione caratteristica prova che il ricorrente, sia precedentemente ma soprattutto in epoca successiva alla sanzione, ha offerto un rendimento soddisfacente e di ottimo livello, deducendone una dimostrazione di maturità, una capacità di autocritica e un'ottima reazione al provvedimento disciplinare. L'attribuzione della qualifica di “*superiore alla media*”, tributatagli in occasione dell'iscrizione nel quadro di avanzamento (da cui è stato ingiustamente escluso) non è frutto di autovalutazione, ma espressione di diretto e obiettivo giudizio dei superiori gerarchici, rispetto ai quali la stessa sanzione disciplinare, e il fatto storico a suo oggetto, possono ritenersi definitivamente privati di ogni valenza negativa sull'affidabilità del ricorrente nell'esercizio delle funzioni, con un rendimento che nel tempo è migliorato in crescendo.

Volendo per l'assurdo condividere la tesi dell'Amministrazione circa nuove responsabilità connesse al grado superiore di Brigadiere, dalla documentazione caratteristica emerge la prova che il ricorrente (nominato Vice Brigadiere nell'anno 2021, classificandosi 282° su 1018 frequentatori, con la media dei voti pari a 26,333/trentesimi) ha dimostrato che, con l'anzianità via via acquisita, è pronto ad assumersi le responsabilità del grado superiore.

Resta fermo che l'avanzamento nel grado di Brigadiere non comporta l'attribuzione di funzioni e compiti più elevati rispetto all'attuale grado rivestito.

10. Fermi restando tutti i motivi dell'impugnazione originaria, come integrata con il primo atto di motivi aggiunti, con il presente atto il ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi di:

Diritto

- 1. Violazione ed elusione del *dictum* cautelare. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione e perplessità dell'azione amministrativa.**

L'Amministrazione ha palesemente eluso le chiare indicazioni fornite dal Giudice Amministrativo in sede cautelare. L'ordinanza n. [REDACTED] imponeva esplicitamente una “*riponderazione della questione*” e un “*approfondimento della motivazione*”, diffidando l'Amministrazione dall'applicare un mero automatismo espulsivo basato su una sanzione di corpo.

Il nuovo provvedimento del 26.2.2026, invece, si limita a parafrasare la medesima motivazione del provvedimento originario, salvo richiamare la sanzione disciplinare di corpo con automatismo escludente. L'amministrazione ha ommesso totalmente di

contestualizzare il fatto storico sanzionato, la sua epoca e, soprattutto, ignorato il bilanciamento con il complessivo esame della carriera del ricorrente (*ex art. 1032, comma 4, COM*) richiesto dal Giudice.

Tale *modus operandi* si traduce in un vizio insanabile della funzione amministrativa per palese difetto di istruttoria ed elusione del *dictum* cautelare.

2. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti e mancata valutazione della documentazione caratteristica.

Il nuovo giudizio negativo formulato dalla Commissione di Valutazione omette del tutto di considerare la documentazione caratteristica del ricorrente, in aperto contrasto con le stesse istruzioni ministeriali in materia di avanzamento.

Come dedotto in narrativa, le schede valutative relative al periodo successivo al fatto contestato (dal 2022 al 2024) dimostrano una progressione costante ed encomiabile (da “*rendimento soddisfacente*” a “*molto buoni i risultati*”, fino alla qualifica di “*superiore alla media*”).

L'Amministrazione ha omesso di bilanciare l'unico e isolato episodio sanzionato (sanzione di corpo) con le sopravvenienze positive di carriera, incorrendo in un evidente difetto di istruttoria e in un palese travisamento dei fatti, avendo ignorato elementi documentali idonei a comprovare le piene garanzie di disimpegno delle funzioni superiori.

L'esclusione ha assunto una indefinita valenza punitiva!

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1032 e 1051 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Illogicità manifesta e disparità di trattamento. Difetto di motivazione.

I provvedimenti impugnati violano l'art. 1051, comma 2, lett. b) del C.O.M., il quale annette efficacia preclusiva automatica all'avanzamento unicamente ai procedimenti da cui possa derivare una “*sanzione di stato*”, stabilendo così una chiara gerarchia di disvalore.

Equiparare, nei fatti, una sanzione disciplinare di corpo (consegna semplice) a una sanzione di stato, facendone derivare un identico effetto preclusivo automatico, costituisce una falsa applicazione della norma. Inoltre, risulta violato l'art. 1032, comma 4, del C.O.M., in quanto non è stato effettuato il “*complessivo esame della carriera*”, essendosi

la Commissione limitata a una inammissibile parcellizzazione del giudizio basata sulla mera presa d'atto della sanzione disciplinare, senza alcuna indagine circa l'attualità o meno della connotazione di gravità dell'unico e risalente episodio; persistenza peraltro sconfessata dai giudizi caratteristici dal tenore diametralmente opposto.

4. Violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e divieto di motivazione postuma.

L'impianto motivazionale dei provvedimenti di diniego risulta tautologico e pretestuoso. L'Amministrazione ha del tutto omesso di spiegare logicamente come il ricorrente possa essere, al contempo, un Sovrintendente *“dalle più che buone qualità militari, morali e di carattere”* (cfr. scheda valutativa n. 6) per la linea di comando, e *“carente nelle qualità di base”* per il Comando Generale in sede di scrutinio, rendendo l'atto viziato per macroscopica contraddittorietà.

Non è in alcun modo esplicitato il nesso di causalità tra il fatto storico privato (oggetto della consegna semplice) e la presunta carenza, ancora attuale e perpetua, delle qualità indispensabili per l'assunzione di funzioni più elevate.

Qualsiasi tentativo dell'Amministrazione di esplicitare o integrare tali ragioni in sede processuale (come evidenziato nella memoria controdeduttiva) si scontra inesorabilmente con l'invalidabile divieto di motivazione postuma del provvedimento amministrativo, principio cardine del nostro ordinamento sancito dalla legge n. 241/1990.

5. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Assenza di sostanziale differenza di mansioni, compiti e responsabilità tra il grado di vice brigadiere e quello di brigadiere. Violazione art. 849 c.o.m. Difetto di motivazione.

L'Amministrazione intimata fonda il reiterato diniego sull'apodittico assunto secondo cui il militare, a causa dell'isolata sanzione disciplinare di corpo, paleserebbe carenze nelle *“qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate”*, non offrendo garanzie per *“ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”*.

Tale argomentazione è affetta da macroscopica illogicità, oltre a rivelare un palese travisamento della realtà ordinamentale.

I gradi di Vice Brigadiere e di Brigadiere appartengono, infatti, alla medesima categoria gerarchica: il ruolo dei Sovrintendenti.

Nell'ordinamento militare, l'avanzamento all'interno del medesimo ruolo (peraltro, nel caso di specie, con il sistema dell'avanzamento “*ad anzianità*” e non “*a scelta*”) comporta una naturale progressione di carriera ed economica, ma non determina un mutamento qualitativo e sostanziale delle mansioni, né l'attribuzione di responsabilità eterogenee rispetto a quelle già quotidianamente disimpegnate.

Le funzioni esecutive, di coordinamento e di comando proprie dei Sovrintendenti rimangono invariate.

Difatti, l'art. 849 del COM prevede la “*possibilità*” che ai soli Brigadieri Capo (non ai Vice Brigadieri e Brigadieri) siano “*attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini, il comando di piccole unità nonché incarichi operativi di più elevato impegno*”.

Di conseguenza, ne discende la radicale irragionevolezza e contraddittorietà del giudizio della Commissione, poiché è logicamente e giuridicamente insostenibile affermare che il ricorrente sia inidoneo a svolgere “*funzioni più elevate*” quando tali funzioni, nella realtà operativa e normativa, sono esattamente le stesse che egli già svolge nel grado di Vice Brigadiere.

Tale illogicità si scontra, in via definitiva, con i giudizi caratteristici in atti.

Il Comando Generale sostiene che il militare non offra garanzie per i compiti del grado superiore, ignorando del tutto che i superiori gerarchici diretti (che hanno l'effettiva percezione del servizio prestato) abbiano, nell'arco del quadriennio e recentemente, contrariamente attestato invece che il ricorrente svolge in modo eccellente le mansioni proprie del Ruolo Sovrintendenti, tributandogli la qualifica di “superiore alla media”.

L'Amministrazione, evocando inesistenti “*funzioni più elevate*” per giustificare il diniego, ha finito per applicare un parametro valutativo errato e del tutto estraneo alla natura dell'avanzamento richiesto, palesando ancora una volta l'intento di attribuire all'isolata sanzione di corpo un'indebita valenza preclusiva assoluta.

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis*:

1. in via principale e nel merito: accogliere il ricorso originario e i precedenti motivi aggiunti, unitamente al presente atto di motivi aggiunti e, per l'effetto, disporre l'annullamento dei provvedimenti in epigrafe;
2. condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA

come per legge, e rimborso del C.U., in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Gragnano, 31 marzo 2026

avv. Gaetano Fontana

ELENCO DEI DOCUMENTI CHE SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE

1. procura alle liti;
2. provvedimento di esclusione notificato il 9.2.2026;
3. provvedimento di esclusione notificato il 26.2.2026;
4. nota del Ministero della Difesa in riscontro all'istanza del ricorrente volta a conoscere i nominativi dei controinteressati a cui estendere l'impugnazione. Il Ministero ha riferito l'assenza di controinteressati.

Gragnano, 31 marzo 2026

avv. Gaetano Fontana